



*Ambasciata d'Italia*  
*Varsavia*

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE

### Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni previste dalla legislazione italiana in materia.
2. Le sponsorizzazioni devono essere, come tutte le attività della Pubblica Amministrazione, volte al perseguimento di un interesse pubblico, in particolare, come previsto dall'art. 43 della Legge n. 449/1997, per:
  - a. Favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa;
  - b. Realizzare maggiori economie;
  - c. Rendere una migliore qualità dei servizi.
3. Le sponsorizzazioni possono essere utilizzate con dei limiti, che sono:
  - a. Devono escludere ogni conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - b. Non possono essere contrarie ai principi stabiliti dall'ordinamento costituzionale o comunque vietate dalla legge;
  - c. Non devono arrecare pregiudizio o danno all'immagine e alle iniziative dell'Ambasciata.

### Art. 2 - Sponsor

L'Ambasciata intende avvalersi della collaborazione di sponsor, al fine di perseguire gli obiettivi descritti nell'art. 1. La scelta dello sponsor sarà preceduta da adeguate forme di pubblicità.

### Art. 3 - Selezione degli sponsor

1. L'appellativo di Sponsor spetterà a soggetti pubblici e/o privati, imprese, fondazioni e associazioni che presenteranno un'offerta di sponsorizzazione manifestando, tramite lettera firmata dal proprio rappresentante legale indirizzata all'Ambasciata a Varsavia ed eventualmente anticipata in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica istituzionale indicato nell'avviso di sponsorizzazione.
2. Le tipologie di sponsorizzazione previste, con i relativi livelli di contributo e i benefici riconosciuti agli Sponsor sono disciplinati nell' "Appendice 1", che costituisce parte integrante del presente regolamento. L'Ambasciata si riserva la facoltà di valutare le proposte di sponsorizzazione pervenute e di assegnare i relativi livelli in funzione dell'entità del contributo e della coerenza con le finalità della sponsorship.
3. La scelta dello sponsor è effettuata dal titolare della Sede con procedura tesa ad assicurare il sostanziale rispetto dei principi fondamentali di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, quali richiamati dalla normativa vigente.

4. L'Ambasciata d'Italia a Varsavia, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto dei principi di economia, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora ricorra una delle seguenti circostanze:
  - a. L'Ambasciata ritenga che possa derivarne un conflitto di interesse con l'attività svolta;
  - b. L'Ambasciata ravvisi nel messaggio pubblicitario un pregiudizio o danno d'immagine e/o alle proprie iniziative;
  - c. L'Ambasciata rifiuti l'offerta in quanto contraria alla legge italiana in materia di contratti pubblici;
  - d. La sponsorizzazione riguardi propaganda di natura politica, sindacale, religiosa, pubblicità diretto o collegata alla produzione o distribuzione di prodotti da fumo, superalcolici, medicinali, prestazioni mediche, materiale pornografico, messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia e, più in generale, tutte le espressioni contrarie alle leggi e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

#### **Art. 4 - Contratto di sponsorizzazione.**

1. Per contratto di sponsorizzazione si intende un contratto atipico mediante il quale la Sede offre, nell'ambito delle proprie iniziative e attività la possibilità di promuovere la propria immagine, ragione sociale o altri elementi distintivi in occasione di eventi e in appositi e predefiniti spazi pubblicitari dietro pagamento di un determinato corrispettivo in denaro, beni e servizi.
2. La gestione della sponsorizzazione sarà regolata fra le parti mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale saranno in particolare richiamati, quali clausole vincolanti, tutti i contenuti del presente Regolamento.
3. Su indicazione dell'Ambasciata specifici accorgimenti potranno successivamente essere proposti per disciplinare le modalità concrete di sponsorizzazioni riguardanti i singoli eventi.
4. Si rileva altresì la necessità di fare riferimento all'Art. 6 del Decreto MAECI 2 Novembre 2017, n. 192 (Collaborazione con i privati), il cui comma 2 stabilisce che nei contratti di sponsorizzazione è inserita una specifica clausola che consente il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni già rese e acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto di sponsorizzazione non può essere concluso.

#### **Art. 5 – Procedura di sponsorizzazione**

1. L'avviso di sponsorizzazione deve contenere i seguenti dati:
  - a. L'oggetto e la modalità di svolgimento della sponsorizzazione (descritte nel progetto di sponsorizzazione);
  - b. Gli adempimenti reciproci, e in particolare, gli obblighi dello sponsor secondo i contenuti delle specifiche del progetto di sponsorizzazione;
  - c. L'eventuale corrispettivo minimo richiesto dalla sede per l'iniziativa di sponsorizzazione;

- d. Le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
- 2. L'offerta deve essere presentata in forma scritta con le modalità e i termini indicati nell'avviso al pubblico e di regola indica:
  - a. l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
  - b. l'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione
- 3. L'offerta deve essere accompagnata da apposite autocertificazioni attestanti l'inesistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello sponsor ai sensi del d.lgs 36/2023.
- 4. L'offerta deve contenere l'impegno dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità, gli adempimenti e gli eventuali costi locali inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario.
- 5. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dalla sede, nel rispetto dei criteri definiti nel progetto di sponsorizzazione e comunque sulla base del principio dell'offerta più alta o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 6. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Titolare della Sede Estera. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel progetto di sponsorizzazione.
- 7. In nessun caso è consentito il subentro successivo di altro soggetto nel contratto di sponsorizzazione stipulato dalla sede con lo sponsor.

#### **Art.6 – Diritto di esclusiva**

- 1. La sede, in via ordinaria, aggiudica la sponsorizzazione ad un solo operatore.
- 2. La sede può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto qualora ne ravvisi l'opportunità, anche economica. La Sede può specificare nell'avviso il numero massimo delle Ditte che potranno essere coinvolte nell'iniziativa.

#### **Art. 7 – Versamento dei corrispettivi**

Il versamento dei corrispettivi indicati all'art. 2 comma 1 dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla stipula del contratto di sponsorizzazione, a pena di nullità dello stesso.

#### **Art. 8 – Contenuto del contratto di sponsorizzazione**

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti due punti:

- 1. L'oggetto della sponsorizzazione;
- 2. La completa descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione;
- 3. L'eventuale diritto di esclusiva;
- 4. La durata del contratto di sponsorizzazione;
- 5. Il corrispettivo in denaro;
- 6. Le modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste;
- 7. Le responsabilità e gli impegni reciproci;
- 8. Le possibili clausole di risoluzione del contratto ivi compresa la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor possa recare danno o pregiudizio all'immagine e alle attività della sede o in caso di conflitto di attività con quest'ultima;
- 9. Il foro competente in caso di controversie

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nel rispetto della Legge italiana n. 196/2003 e successive modifiche.
2. Titolare del trattamento dei dati è l'Ambasciata d'Italia a Varsavia. I dati saranno trattati in conformità alle norme italiane vigenti dagli addetti del Ministero degli Affari Esteri tenuti all'applicazione del presente Avviso.

#### **Art. 10 – Obblighi degli Sponsor**

1. La prestazione corrispettiva dello "Sponsor" è definita come corresponsione di un contributo definito dall'art. 3 comma 1.
2. Lo sponsor si impegna a fornire all'Ambasciata d'Italia a Varsavia, in via telematica, il proprio marchio o logo con eventuali indicazioni per l'utilizzo.

#### **Art. 11 – Obblighi dell'Ambasciata**

L'Ambasciata d'Italia a Varsavia – a meno che la corresponsione del contributo non riguardi esclusivamente la realizzazione di una specifica attività e non vi siano ulteriori obblighi oltre alla predetta realizzazione – si impegna a fornire una o più tra le seguenti attività che verranno definite nell'ambito del contratto di sponsorizzazione concluso con lo Sponsor :

1. valorizzare il marchio/logo nel sito Internet dell'Ambasciata ([www.ambvarsavia.esteri.it](http://www.ambvarsavia.esteri.it)) inserendolo sotto la dizione "le attività" di promozione economica e culturale 2025 dell'Ambasciata d'Italia a Varsavia sono state realizzate grazie al contributo di ...".
2. inserire nella pagina principale o in altre pagine del sito internet dell'Ambasciata d'Italia a Varsavia un collegamento al sito internet dello Sponsor;
3. includere il marchio/logo dello Sponsor nell'invio ufficiale stampato in occasione del ricevimento per la Festa nazionale della Repubblica Italiana.
4. consentire la partecipazione di un rappresentante dello Sponsor alle eventuali conferenze stampa relative agli eventi oggetto del contratto di sponsorizzazione organizzati dall'Ambasciata.
5. Includere il marchio/logo dello Sponsor negli inviti, brochure, volantini e manifesti relativi agli eventi oggetto del contratto di sponsorizzazione organizzati dall'Ambasciata, a condizione che il logo/marchio sia trasmesso all'Ambasciata entro i termini previsti all'art. 5 dell'avviso;
6. Inserire, secondo modalità da valutare di volta in volta, il marchio/logo dello Sponsor negli spazi espositivi degli eventi oggetto del contratto di sponsorizzazione organizzati dall'Ambasciata, a condizione che il logo/marchio sia trasmesso all'Ambasciata entro i termini previsti all'art. 5 dell'avviso;
7. Mettere a disposizione i saloni dell'Ambasciata per eventi promozionali.

#### **Art. 12 – Risoluzione del contratto**

1. Il contratto si intenderà risolto:
  - a. qualora lo Sponsor o lo Sponsee risultino inadempienti in modo grave o reiterato in relazione ai rispettivi obblighi;
  - b. qualora si ingenerino conflitti di interesse tra l'attività dell'Ambasciata d'Italia a Varsavia e quella dello Sponsor, fatti salvi: i) un tentativo di risoluzione del conflitto a salvaguardia dell'interesse pubblico; ii) i diritti naturali delle parti al momento della risoluzione del contratto;

- c. qualora siano posti in essere atti e/o fatti anche indirettamente lesivi dell'immagine, delle attività e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.
2. Ai fini della risoluzione le parti dovranno fornire un preavviso motivato di almeno 60 giorni, mediante lettera cartacea o comunicazione di posta elettronica.
3. In caso di risoluzione per inadempimento di una qualsiasi clausola del contratto e del presente Avviso da parte dello Sponsor, l'Ambasciata d'Italia a Varsavia, si riserva il diritto di trattenere l'intero ammontare del corrispettivo versato dallo Sponsor ai sensi dell'art. 5.

#### **Art. 13 – Esclusione di responsabilità**

E' esclusa ogni responsabilità dall'Ambasciata, qualora cause eccezionali o di forza maggiore non consentano la realizzazione degli eventi oggetto del contratto di sponsorizzazione.

#### **Art. 14 – Normativa applicabile**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme italiane vigenti.

#### **Art. 15 – Foro competente**

Le parti che sottoscrivono il contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesso allo stesso, è competente il Tribunale di Roma.

#### **Art. 16 – Verifiche e controlli**

Le prestazioni contrattuali sono soggette a periodiche verifiche da parte della sede al fine di accertare la rispondenza delle stesse a quanto previsto dal presente regolamento e la correttezza degli adempimenti convenuti dalle parti.

Varsavia, 05/03/2026



*Luca Franchetti Pardo*

*Ambasciatore*